

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4139

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**UMIDI SALA, AULETA, BELLOCCHIO, DIGNANI GRIMALDI,
COLOMBINI, STRADA, ROMANI, DI PIETRO**

Presentata il 27 luglio 1989

Devoluzione allo Stato dei depositi e conti bancari e postali non reclamati dagli aventi diritto da destinare in favore dei portatori di *handicap*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che raccomandiamo alla vostra sollecita approvazione, risponde contemporaneamente a due distinte, ma entrambe egualmente sentite, esigenze di carattere sociale:

a) la tutela del « contraente debole » (vale a dire, del depositante) nel rapporto con le istituzioni bancarie e postali;

b) l'utilizzo per una finalità umana prioritaria, quella degli interventi in favore dei portatori di *handicap*, delle somme eventualmente abbandonate in via definitiva, a causa delle più varie vicissitudini della vita, da parte dei depositanti o dei loro aventi causa.

La materia è senza dubbio di rilevante incidenza, ove si consideri che attual-

mente la raccolta bancaria si avvia verso i 600 mila miliardi di lire e quella postale verso i 100 mila miliardi di lire circa.

Una parte della prima (concentrata specialmente nei libretti di risparmio a vista, che si aggirano intorno ai 150 mila miliardi di lire) e la quasi totalità della seconda — ossia complessivamente circa 250 mila miliardi di lire, pari ad oltre un quarto del totale — sono di pertinenza di persone fisiche abituate ad effettuare unicamente o quasi unicamente pagamenti in contanti: potremmo definirli come i tipici risparmiatori « inconsapevoli », e sulla necessità della loro incondizionata tutela è tante volte intervenuta, giustamente, la Banca d'Italia.

Le loro umane vicende e il loro non infrequente isolamento geografico o cultu-

rale possono facilmente determinare la dimenticanza, da parte di loro stessi o dei loro familiari o eredi, di depositi bancari o postali aperti magari molti anni prima e non più movimentati da tempo.

Se non si provvede come qui proposto, su queste situazioni incombe legalmente la mannaia della prescrizione del debito (ché tale è un deposito raccolto) della banca o dell'amministrazione postale dopo un lasso di tempo che è, per la banca, quello generale del codice civile (dieci anni per il capitale; cinque anni per gli interessi via via maturati) e, per i servizi di bancoposta, quello variabile stabilito dal codice postale del 1973 (due anni per i vaglia; dieci anni per i conti correnti; trenta anni per i libretti di risparmio).

Nel primo caso, è facoltà legale del debitore, ossia della Banca, di incamerare le somme prescritte. Il codice postale stabilisce esplicitamente l'incameramento da parte dell'amministrazione postale.

Altro connesso ma distinto problema è quello dell'individuazione del momento di inizio del decorso della prescrizione nei rapporti a vista.

Per quanto concerne le banche, è giurisprudenza consolidata che la prescrizione dell'importo in linea capitale decorra dalla data dell'ultima operazione effettuata o disposta dal depositante. Nei fatti, gli enti creditizi si dimostrano spesso assai più disponibili nel consentire il ritiro tardivo tanto del capitale quanto degli interessi, astenendosi dall'eccepire la prescrizione.

Ma, per l'appunto, una cosa è il diritto, e altra cosa è una prassi, per di più incostante.

Con riguardo viceversa ai servizi di bancoposta, i termini di prescrizione — come si è visto — sono definiti per legge e da essi non si può evidentemente derogare.

Nella consapevolezza, chiaramente, che tale rigidità finisce con lo sfavorire e il disincentivare il correntista postale, il recente regolamento di esecuzione dei servizi di bancoposta (decreto del Presidente

della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256) si è ingegnato per allargare le maglie nell'unico campo che era possibile, vale a dire nella definizione degli « atti interruttivi » delle prescrizioni dei conti correnti, che sono genericamente citati dall'articolo 122 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Ma non poteva essere, e non è, più che un modesto e marginale palliativo.

* * *

L'odierna aspirazione alla tutela del consumatore in tutti i campi, a cominciare dalla prestazione dei servizi e di quelli bancari e finanziari in particolare, esige ben altro.

Essa richiede che vengano fissate norme precise e inderogabili a favore dell'utente individuale (spesso « inconsapevole »), tali da porre le sue disponibilità finanziarie il più possibile al riparo dagli effetti autoritativi — per lui devastanti — di norme, certo legali ma complesse, che determinano l'abbandono dell'utente alla mercé di organizzazioni complesse e certamente « consapevoli » quali le banche o l'amministrazione postale.

La seconda finalità del presente provvedimento consiste nel sottrarre le somme depositate, che fossero rimaste eventualmente abbandonate in via definitiva tanto dal titolare quanto dai suoi aventi causa (e ciò malgrado l'obbligo di attivazione novellamente imposto alla banca o al bancoposta), dalla possibilità di destinazione ai conti economici delle amministrazioni detentrici, per dirottarle viceversa più meritoriamente, sotto determinate garanzie, ad un apposito fondo statale da ripartire per interventi in favore dei portatori di *handicap*.

* * *

Passando ad esaminare partitamente l'articolato proposto, si rileva che esso si

fonda sui seguenti principi (primi 5 articoli):

1) tutela di ogni e qualsivoglia forma di raccolta bancaria e postale, a vista e vincolata, sotto qualsiasi forma e denominazione costituita;

2) eliminazione della prescrizione per i relativi capitali e interessi;

3) obbligo per la banca o bancoposta di continuare ad accreditare gli interessi, sui rapporti a vista, per un determinato termine protratto (normalmente ventennale) a decorrere dal momento dell'ultima operazione di disposizione (versamento o prelievo) effettuata dal titolare;

4) invio di un avviso al titolare del rapporto, con un congruo anticipo rispetto al predetto termine ventennale (allineato, per opportunità operativa, al 31 dicembre successivo); il termine è ridotto ad un anno dalla scadenza per i depositi, conti e altri strumenti di raccolta vincolati;

5) forme *standard* di pubblicità sugli organi di stampa, a cura delle banche, dei depositi sino a quel momento abbandonati;

6) devoluzione del corrispettivo, nell'ipotesi di protratto abbandono, al fondo statale *pro-handicap* prima ricordato;

7) a seguito dell'emilizzazione della prescrizione, diritto per gli intestatari e loro aventi causa di riottenere anche successivamente il capitale e gli interessi già devoluti, parallelamente alla facoltà per la banca o il bancoposta di rivalersi su un contemporaneo versamento al fondo.

Al fine di attribuire efficacia vincolante al nuovo strumento di tutela del risparmiatore, l'articolo 6 prevede infine che le disposizioni di questa legge debbano andare a formare parte integrante dei contratti di raccolta, a scampo di nullità di questi ultimi, e che da esse non si possa in alcun caso derogare neppure pattiziamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Depositi e conti esigibili a vista).

1. Sui depositi, conti e altri strumenti di raccolta esigibili a vista, in qualsiasi forma e denominazione costituiti, gli enti creditizi accreditano gli interessi e altri frutti convenuti sino al termine del ventesimo anno successivo a quello in corso alla data dell'ultima operazione.

2. Gli accreditamenti di interessi e altri frutti maturati e gli addebitamenti di oneri di gestione del rapporto, effettuati ad iniziativa degli enti medesimi, non costituiscono operazioni ai sensi del comma 1.

3. Con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ente creditizio invia una comunicazione scritta con avviso di ricevimento all'intestatario del rapporto nominativo o all'ultimo domicilio eventualmente noto del titolare del rapporto al portatore, o almeno ad uno di essi nel caso di rapporti cointestati, rendendogli note la scadenza del termine stesso e le sue conseguenze.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli enti creditizi pubblicano a proprie spese, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale, con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), sentita la Banca d'Italia, l'elenco dettagliato dei depositi, conti e altri strumenti di raccolta per i quali il termine di cui al comma 1 è scaduto il 31 dicembre precedente.

5. Il 31 marzo di ciascun anno, il saldo per capitale e per interessi e altri frutti, maturati fino al termine di cui al comma 1 sui depositi, conti e altri strumenti di raccolta di cui al comma 4, sui quali gli intestatari o titolari non hanno nel frattempo compiuto operazioni di ac-

credito o addebitamento, è devoluto allo Stato e versato, a cura degli enti creditizi, al Fondo di cui al comma 6.

6. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un capitolo denominato « Fondo da ripartire per interventi in favore dei portatori di *handicap* », a cui affluiscono i fondi di cui al comma 5. Gli interessi e altri frutti versati al Fondo sono esenti da imposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2.

(Diritto alla restituzione).

1. Il capitale e gli interessi e altri frutti maturati sui depositi, conti e altri strumenti di raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 1 non si prescrivono.

2. Successivamente al versamento di cui al comma 5 dell'articolo 1, gli intestatari, i titolari e i loro eredi conservano in ogni caso il diritto alla restituzione del capitale e degli interessi e altri frutti, al netto della ritenuta di acconto a titolo di imposta, maturati sino al termine di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. L'ente creditizio provvede alla restituzione di cui al comma 2 alla data del 31 marzo successivo al giorno della richiesta, con facoltà di rivalersi sui concomitanti versamenti al Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 1 e, in caso di incapienza, sui successivi.

ART. 3.

(Depositi e conti di tenue entità).

1. Per i depositi, conti e altri strumenti di raccolta, il cui saldo per capitale sia inferiore a lire 100.000, il periodo di accreditamento degli interessi e altri frutti di cui al comma 1 dell'articolo 1 cade al termine del secondo anno successivo a quello in corso alla data del-

l'ultima operazione. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1.

ART. 4.

*(Depositi e conti
vincolati a scadenza).*

1. Per i depositi, conti e altri strumenti di raccolta vincolati a determinata scadenza, il termine di riferimento temporale per gli obblighi di comunicazione, di pubblicità e di devoluzione e versamento, di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, cade alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso alla data della scadenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

ART. 5.

(Servizi di bancoposta).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai servizi di bancoposta di cui al libro terzo del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 111 e gli articoli 112, 136 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifiche e integrazioni, e gli articoli 38 e 83 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256.

ART. 6.

(Pubblicità).

1. I contratti, con i quali gli enti creditizi e i servizi di bancoposta esercitano la raccolta sotto qualsiasi forma e deno-

minazione, devono contenere, a pena di nullità, le condizioni di cui alla presente legge.

2. Sono nulle le pattuizioni in deroga alla presente legge.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai depositi, conti e altri strumenti di raccolta per i quali il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 cade non prima del quarto mese successivo alla data della sua entrata in vigore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.